

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 dicembre 2019

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 25 settembre 2019, n. 21.

Rideterminazione degli assegni vitalizi in attuazione dell'articolo 1, commi 965, 966 e 967 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021). (19R00400)..... Pag. 1

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 19 settembre 2019, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1996, n. 35 (interventi regionali per favorire nei giovani la formazione di una coscienza europea), alla legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 (testo unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della resistenza e dei principi della costituzione repubblicana) e alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (attività della Regione Liguria per l'affermazione dei valori della memoria del martirio e dell'esodo dei Giuliani e Dalmati) in tema di organizzazione dei viaggi collegati ai concorsi indetti dall'Assemblea Legislativa a favore degli studenti della Liguria. (19R00403) .. Pag. 3

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 19 settembre 2019, n. 4.

Finanziamento a favore di Pensplan Centrum S.p.A. di studi di fattibilità finalizzati alla realizzazione di progetti in materia di welfare complementare regionale. (19R00401)..... Pag. 4

LEGGE REGIONALE 19 settembre 2019, n. 5.

Modifica della denominazione ufficiale del Comune di "Salorno" in "Salorno sulla strada del vino". (19R00402)..... Pag. 5

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 ottobre 2019, n. 20.

Interventi urgenti in materia di agricoltura. Modifiche della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37). (19R00407) ... Pag. 5





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 25 settembre 2019, n. 21.

Rideterminazione degli assegni vitalizi in attuazione dell'articolo 1, commi 965, 966 e 967 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 39 - Seconda Serie della Regione Piemonte del 26 settembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge reca disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nell'art. 1, commi 965, 966 e 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), in conformità ai criteri e ai parametri deliberati, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (repertorio n. 56/CSR del 3 aprile 2019), di seguito denominata intesa.

2. Sono oggetto della disciplina di cui al comma 1, gli assegni vitalizi e le quote di assegno vitalizio di cui al capo II della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), di seguito denominati assegni vitalizi, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla legge regionale 15 dicembre 2014, n. 21 (Riduzione dell'assegno vitalizio).

3. Il comma 2 si applica agli assegni vitalizi in corso di erogazione, non ancora erogati o sospesi ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 24/2001 oppure esclusi ai sensi dell'art. 5-bis della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifica alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 «Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali», 3 settembre 2001, n. 24 «Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali» e 31 dicembre 2010, n. 27 «Rideterminazione dell'indennità dei Consiglieri regionali»).

Art. 2.

Rideterminazione

1. Gli importi degli assegni vitalizi sono rideterminati secondo le modalità previste dal presente articolo e dall'art. 4.

2. La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'art. 4 per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella 2, allegata all'intesa, recante coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza, relativo all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza. Per età anagrafiche di percezione del trattamento inferiori a quarantacinque anni vengono applicati i coefficienti relativi ai quarantacinque anni di età, per età anagrafiche superiori a settantasette anni vengono applicati i coefficienti relativi a settantasette anni di età. Per anni di decorrenza del trattamento antecedenti il 1976 o successivi al 2018 si applicano, rispettivamente, i coefficienti del primo o dell'ultimo periodo disponibile.

3. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere ed il numero dei mesi.

4. L'importo dell'assegno vitalizio rideterminato è rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo (FOI) fino al 31 dicembre 2018. La rivalutazione corrispondente al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e la data di applicazione della rideterminazione è conguagliata non appena disponibili gli indici Istat di riferimento.

5. L'assegno vitalizio rideterminato non può subire una riduzione superiore a quella risultante applicando all'assegno vitalizio di cui all'art. 1, comma 2, le aliquote di cui all'allegato A) alla presente legge, individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio e l'assegno rideterminato ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4.

6. Se l'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, è più favorevole rispetto all'assegno vitalizio rideterminato ai sensi del comma 5, non trova applicazione l'allegato A). L'assegno vitalizio rideterminato non può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio spettante, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla legge regionale n. 21/2014.

7. L'assegno vitalizio rideterminato anche con riferimento alle quote di assegno vitalizio maturate successivamente, al 1° gennaio 2020 non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo Inps salvo che l'assegno in godimento precedentemente a tale rideterminazione fosse già inferiore a tale soglia.

8. Se al momento della prima applicazione della presente legge, la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi rideterminati è superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1 dell'intesa, le aliquote base dell'allegato A) alla presente legge sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiun-



gimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione della presente legge.

9. Le quote di assegno vitalizio sono calcolate applicando all'assegno vitalizio del consigliere deceduto, rideterminato ai sensi della presente legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento dell'inizio del mandato del consigliere. Nel caso in cui il consigliere deceduto si sia avvalso della facoltà di attribuzione di una quota dell'assegno vitalizio solo per alcune delle legislature nelle quali ha svolto il mandato, sono valorizzati esclusivamente i periodi coperti dalla relativa contribuzione.

Art. 3.

Cumulo di assegni vitalizi

1. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 5, non trovano applicazione nel caso in cui il titolare dell'assegno vitalizio, ovvero il consigliere deceduto in caso di quota di assegno vitalizio di cui al capo II della legge regionale n. 24/2001, goda di altro vitalizio o trattamento economico, derivante dall'aver svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra regione, sia esso qualificato vitalizio, trattamento previdenziale, indennità differita o comunque in qualsiasi altro modo denominato. A tal fine i titolari di assegni vitalizi producono, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla percezione di altri assegni vitalizi o trattamenti economici, comunque denominati, di cui al precedente periodo.

Art. 4.

Montante contributivo

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota determinata ai sensi dei commi 3 e 4.

2. Per base imponibile contributiva si intende l'indennità di carica consiliare come quantificata dalla normativa regionale al tempo vigente, ai fini del calcolo della contribuzione, aumentata nella misura di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).

3. La quota di contribuzione a carico del consigliere è pari all'aliquota percentuale della base imponibile prevista dalle leggi regionali per i periodi di riferimento, integrata dalla contribuzione eventualmente versata ai sensi dei commi 5, 6 e 7.

4. La quota di contribuzione a carico della regione è pari a 2,75 volte quella a carico del consigliere.

5. L'eventuale contribuzione volontaria versata dal consigliere regionale per il completamento della legislatura, entro centottanta giorni dal termine della legislatura alla quale la contribuzione stessa si riferisce, si considera versata nell'ultimo anno di carica della legislatura stessa.

6. Per i consiglieri che si sono avvalsi della facoltà di restituire, al fine della ricostituzione della posizione pregressa, la somma percepita a titolo di rinuncia dell'assegno vitalizio, integrata degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la percezione della somma e la presentazione della domanda, la relativa contribuzione, al netto degli interessi, si considera versata nei periodi ai quali si riferisce.

7. Si considera versata al momento della relativa istanza l'eventuale contribuzione:

a) ottenuta in restituzione dal consigliere che non ha esercitato il mandato per un'intera legislatura e successivamente riversata, in seguito a rielezione, ai fini della ricongiunzione con la contribuzione successivamente versata;

b) versata dal consigliere per estendere a tutte le legislature nelle quali ha svolto il mandato il diritto all'attribuzione di una quota dell'assegno vitalizio, dopo il proprio decesso, al coniuge o ai figli;

c) versata ai fini di cui al comma 5 prima dell'entrata in vigore della legge regionale 1° marzo 1995, n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri) ovvero in applicazione delle varie leggi regionali nel tempo vigenti, volte alla riapertura dei termini per il versamento della contribuzione per l'assegno vitalizio, fuori dai casi previsti dal comma 6.


8. Ai fini della determinazione dei contributi ordinari versati nel corso delle legislature si tiene conto dell'importo dei contributi obbligatori al cui versamento il consigliere era obbligato, tenuto conto delle percentuali di contribuzione e delle indennità consiliari lorde vigenti nel periodo di riferimento. Il computo tiene altresì conto, se necessario, dei dati riportati nella tabella I allegata all'intesa, con esclusione di qualsiasi altra indennità.

9. Ai fini della determinazione dei contributi versati ai sensi dei commi 5, 6 e 7, si tiene conto dell'effettivo versamento come risultante dalle scritture contabili, se ancora disponibili, ovvero dell'importo dei contributi al cui versamento il consigliere era tenuto sulla base delle leggi vigenti nei periodi di riferimento.

10. Se una quota di assegno vitalizio è stata erogata agli aventi diritto indipendentemente dagli anni di mandato coperti da contribuzione, ai fini della quantificazione del montante individuale è conteggiata esclusivamente la contribuzione effettivamente versata.

11. In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se l'assegno vitalizio è erogato successivamente all'ultimo versamento, si calcola un unico montante contributivo rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati.

12. Se, dopo la data di maturazione dell'assegno vitalizio, sono stati versati dal consigliere ulteriori contributi in relazione allo svolgimento di un successivo mandato, ovvero nel caso di cui al comma 7, lettera, c), i contri-



buti medesimi concorrono a formare un nuovo e diverso montante. A tale montante si applicano i coefficienti di trasformazione corrispondenti all'età anagrafica del consigliere alla data di cessazione del successivo mandato ovvero al momento dell'istanza nei casi di cui al comma 7, lettera c). Ai fini dell'erogazione si sommano le prestazioni così determinate.

13. Il montante contributivo si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione, dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale, calcolato dall'Istat con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, fino all'anno precedente la percezione dell'assegno vitalizio.

Art. 5.

Rivalutazione

1. Gli assegni vitalizi rideterminati sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo (FOI).

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio della regione.

Art. 7.

Norma finale

La rideterminazione degli assegni vitalizi, come disciplinata dalla presente legge, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 settembre 2019

CIRIO

(*Omissis*).

19R00400

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 19 settembre 2019, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1996, n. 35 (interventi regionali per favorire nei giovani la formazione di una coscienza europea), alla legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 (testo unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della resistenza e dei principi della costituzione repubblicana) e alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (attività della Regione Liguria per l'affermazione dei valori della memoria del martirio e dell'esodo dei Giuliani e Dalmati) in tema di organizzazione dei viaggi collegati ai concorsi indetti dall'Assemblea Legislativa a favore degli studenti della Liguria.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - Anno 50 - n. 15 del 20 settembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 2 della legge regionale 6 agosto 1996, n. 35 (Interventi regionali per favorire nei giovani la formazione di una coscienza europea)


1. Dopo il comma 4-*bis* dell'art. 2 della legge regionale n. 35/1996 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«4-*ter*. Al viaggio partecipano, in qualità di accompagnatori, una rappresentanza di docenti di riferimento degli studenti vincitori in numero non superiore a cinque e i dipendenti dell'Assemblea Legislativa, in numero non superiore a tre. Al viaggio partecipa altresì una delegazione di consiglieri in rappresentanza dell'Ente; nel caso in cui uno o più consiglieri assumano funzioni di accompagnatore, gli oneri correlati alla partecipazione rientrano nelle spese di organizzazione del viaggio stesso.»

Art. 2.

Modifica all'art. 5 della legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 (Testo unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana)

1. Al comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 9/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «, accompagnati da una delegazione del Consiglio regionale, da rappresentanti dei docenti e di enti e associazioni individuati dall'Ufficio di Presidenza», sono sostituite dalle



seguenti: «; al viaggio partecipano, in qualità di testimoni o eredi della memoria, fino a quattro rappresentanti delle associazioni interessate e un esperto storico per la contestualizzazione degli eventi. Al viaggio partecipano, in qualità di accompagnatori, una rappresentanza di docenti di riferimento degli studenti vincitori in numero non superiore a cinque e i dipendenti dell'Assemblea Legislativa, in numero non superiore a tre. Al pellegrinaggio partecipa altresì una delegazione di consiglieri in rappresentanza dell'Ente; nel caso in cui uno o più consiglieri assumano funzioni di accompagnatore, gli oneri correlati alla partecipazione rientrano nelle spese di organizzazione del viaggio. Il finanziamento del viaggio, indistintamente per quanto concerne la posizione dei vincitori del concorso, degli accompagnatori e dei partecipanti in qualità di testimoni, eredi della memoria o esperti avviene entro i limiti dei fondi vincolati, appositamente allocati nel bilancio regionale, trasferiti all'Assemblea Legislativa separatamente rispetto alla dotazione di cui all'art. 10 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni».

Art. 3.

Modifica all'art. 3 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Attività della Regione Liguria per l'affermazione dei valori della memoria del martirio e dell'esodo dei Giuliani e Dalmati)

1. Al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 29/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «; al viaggio partecipano una delegazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, rappresentanti dei docenti e dell'ANVGD sono sostituite dalle seguenti: «. Al viaggio partecipano, in qualità di testimoni o eredi della memoria, fino a quattro rappresentanti dell'ANVGD. In qualità di accompagnatori, partecipano una rappresentanza di docenti di riferimento degli studenti vincitori in numero non superiore a cinque e i dipendenti dell'Assemblea Legislativa in numero non superiore a tre. Al pellegrinaggio partecipa altresì una delegazione di consiglieri in rappresentanza dell'Ente; nel caso in cui uno o più consiglieri assumano funzioni di accompagnatore, gli oneri correlati alla partecipazione rientrano nelle spese di organizzazione del viaggio.».

Art. 4.

Norma di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 19 settembre 2019

Il Presidente: TOTI

(Omissis).

19R00403

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 19 settembre 2019, n. 4.

Finanziamento a favore di Pensplan Centrum S.p.A. di studi di fattibilità finalizzati alla realizzazione di progetti in materia di welfare complementare regionale.

(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39/Sez. Gen. del 26 settembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finanziamento a Pensplan Centrum S.p.a.

1. Per la sola realizzazione di studi di fattibilità nell'ambito degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 2-bis, lettere g) ed h) della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 e successive modificazioni, concernente «Interventi di promozione e sostegno al welfare complementare regionale» la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla società Pensplan Centrum S.p.a., un importo annuo non superiore ad euro 50 mila per gli esercizi 2019 e 2020.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede per gli esercizi 2019 e 2020 mediante integrazione di stanziamento sulla Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 07 «Programmazione e Governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali», Titolo 1 «Spese correnti», con contestuale pari riduzione



dello stanziamento della Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Titolo 1 «Spese correnti».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bolzano, 19 settembre 2019

Il Presidente della Regione: KOMPATSCHER

19R00401

LEGGE REGIONALE 19 settembre 2019, n. 5.

Modifica della denominazione ufficiale del Comune di “Salorno” in “Salorno sulla strada del vino”.

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39/Sez. Gen. del 26 settembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica della denominazione ufficiale del Comune di «Salorno» in «Salorno sulla strada del vino»

1. La denominazione, ufficiale del Comune di Salorno in provincia di Bolzano è modificata in «Salorno sulla strada del vino».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bolzano, 19 settembre 2019

Il Presidente della Regione: KOMPATSCHER

19R00402

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 ottobre 2019, n. 20.

Interventi urgenti in materia di agricoltura. Modifiche della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 320 dell'8 ottobre 2019)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

*Aiuti di Stato integrativi
sul Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020*

1. La Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato integrativi per la realizzazione di piani di investimento attuati da giovani agricoltori e finanziati sul tipo di operazione 4.1.02 «Investimenti in azienda agricola per giovani agricoltori beneficiari di premio di primo insediamento» (Focus Area 2b), nell'ambito della Priorità 2 «Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste», del Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020, con le medesime modalità e condizioni previste dal Programma stesso, per l'importo di euro 2.038.670,99.

2. All'erogazione degli aiuti di cui al comma 1, spettanti ai beneficiari, provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA), in qualità di organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio 2019 la Regione farà fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione».



4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della legge regionale 14 aprile 1995, n. 37)

1. La lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 43 del 1997, è sostituita dalla seguente:

«*b*) concorre al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti, assistiti dalle garanzie prestate dalle cooperative e consorzi, concessi alle imprese agricole socie, inclusi quelli destinati a sostenere la ricostruzione del ca-

pitale di conduzione delle imprese agricole che abbiano subito perdite di produzioni collegate a calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootie ed organismi nocivi ai vegetali.».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 8 ottobre 2019

BONACCINI

(*Omissis*).

19R00407

MARIA CASOLA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*


(WI-GU-2019-GUG-052) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.




pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 9 1 2 2 8 *

€ 1,00

